



2024/3068

19.12.2024

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 189/2024**

**del 23 settembre 2024**

**che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/3068]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1054 della Commissione, del 10 aprile 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Weizmannia faecalis* DSM 32016 come additivo per mangimi da impiegare nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione nonché nell'acqua di abbeveraggio per tutte le specie di pollame da ingrasso, gli uccelli ornamentali e i suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae (titolare dell'autorizzazione: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di tale preparato <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1055 della Commissione, del 10 aprile 2024, relativo all'autorizzazione del complesso di ferro(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1056 della Commissione, del 10 aprile 2024, relativo all'autorizzazione del sale monosodico di riboflavina 5'-fosfato (vitamina B<sub>2</sub>) prodotto da *Bacillus subtilis* KCCM 10445 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1057 della Commissione, del 10 aprile 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 7.19 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione: Nutrex N.V.) <sup>(4)</sup>.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1058 della Commissione, del 10 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 33700 come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione e galline ovaiole, alla modifica dei termini dell'autorizzazione e all'autorizzazione di nuovi usi di tale preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame e a tutti i suidi (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2012, (UE) 2020/995 e (UE) 2020/1034 <sup>(5)</sup>.
- (6) Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1058 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2012 <sup>(6)</sup>, (UE) 2020/995 <sup>(7)</sup> e (UE) 2020/1034 <sup>(8)</sup> della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi esserne espunti.

<sup>(1)</sup> GU L, 2024/1054, 11.4.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/1054/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1054/oj).

<sup>(2)</sup> GU L, 2024/1055, 11.4.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/1055/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1055/oj).

<sup>(3)</sup> GU L, 2024/1056, 11.4.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/1056/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1056/oj).

<sup>(4)</sup> GU L, 2024/1057, 11.4.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/1057/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1057/oj).

<sup>(5)</sup> GU L, 2024/1058, 11.4.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/1058/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1058/oj).

<sup>(6)</sup> GU L 347 del 15.12.2012, pag. 12.

<sup>(7)</sup> GU L 221 del 10.7.2020, pag. 84.

<sup>(8)</sup> GU L 227 del 16.7.2020, pag. 34.

- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:

1. al punto 376 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 della Commissione) è aggiunto il testo seguente:  
", modificato da:  
— **32024 R 1054**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1054 della Commissione, del 10 aprile 2024 (GU L, 2024/1054, 11.4.2024)";
2. dopo il punto 571 (Regolamento di esecuzione (UE) 2024/997 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:  
"572. **32024 R 1054**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1054 della Commissione, del 10 aprile 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Weizmannia faecalis* DSM 32016 come additivo per mangimi da impiegare nei mangimi e nell'acqua di abbeveraggio per tutte le specie di pollame allevate per la produzione di uova o per la riproduzione nonché nell'acqua di abbeveraggio per tutte le specie di pollame da ingrasso, gli uccelli ornamentali e i suinetti lattanti e svezzati appartenenti alla famiglia Suidae (titolare dell'autorizzazione: Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) e recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1755 per quanto riguarda i termini dell'autorizzazione di tale preparato (GU L, 2024/1054, 11.4.2024)  
573. **32024 R 1055**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1055 della Commissione, del 10 aprile 2024, relativo all'autorizzazione del complesso di ferro(II) e betaina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2024/1055, 11.4.2024)  
574. **32024 R 1056**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1056 della Commissione, del 10 aprile 2024, relativo all'autorizzazione del sale monosodico di riboflavina 5'-fosfato (vitamina B<sub>2</sub>) prodotto da *Bacillus subtilis* KCCM 10445 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (GU L, 2024/1056, 11.4.2024)  
575. **32024 R 1057**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1057 della Commissione, del 10 aprile 2024, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 7.19 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame da ingrasso o allevate per la produzione di uova e uccelli ornamentali (titolare dell'autorizzazione: Nutrex N.V.) (GU L, 2024/1057, 11.4.2024)  
576. **32024 R 1058**: Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1058 della Commissione, del 10 aprile 2024, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da *Aspergillus oryzae* DSM 33700 come additivo per mangimi destinati a pollame da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso, scrofe in lattazione e galline ovaiole, alla modifica dei termini dell'autorizzazione e all'autorizzazione di nuovi usi di tale preparato come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame e a tutti i suidi (titolare dell'autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1206/2012, (UE) 2020/995 e (UE) 2020/1034 (GU L, 2024/1058, 11.4.2024)";
3. il testo dei punti 74 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione), 325 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/995 della Commissione) e 331 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1034 della Commissione) e del punto 1zzs (Regolamento (CE) n. 2036/2005 della Commissione), secondo trattino (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2012 della Commissione), è soppresso.

*Articolo 2*

Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2024/1054 (UE) 2024/1055, (UE) 2024/1056, (UE) 2024/1057 e (UE) 2024/1058 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 24 settembre 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 23 settembre 2024

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Anders H. Eide

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.